

**REGOLAMENTO (CE) N. 591/2001 DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2001**

che proroga per il 2001 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1416/95 ⁽¹⁾ ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Norvegia alle condizioni fissate nel relativo allegato II.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1416/95 è stato prorogato al 1996, al 1997, al 1998, al 1999 e al 2000 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/96 ⁽²⁾, (CE) n. 306/97 ⁽³⁾, (CE) n. 560/98 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2847/98 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 215/2000 ⁽⁶⁾.
- (3) Non è stato possibile concludere un protocollo addizionale anteriormente al 1° gennaio 2001. In tali condizioni e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione. È pertanto necessario prorogare per il 2001 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 2001.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1416/95 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

2. Qualora la Norvegia cessi di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁹⁾ in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).